



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135	

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO VIGILANZA

N. 81 DEL 17-10-2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI ACQUISTO LITRI 1000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - MESE DI SETTEMBRE 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

CIG: Z813C68D6E

CODICE UNIVOCO: UFKAZ7

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'Art. 50, comma 1, del Nuovo Codice degli Appalti che stabilisce: "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

- PRESO ATTO:

- che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

- che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";

- VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;

- VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;

VISTA la deroga introdotta dal DL 76/2020 prima e dal DL 77/2021 poi, che prevede l'affidamento diretto, per servizi e forniture per importi inferiori a 139.000,00 euro;

- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n.208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n.114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito che per gli acquisti infra 1.000 euro, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di comunicazioni telematiche;

- VISTO l'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, che modificando ulteriormente l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria, le amministrazioni statali centrali e periferiche dello stato sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, l'obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 euro;

DATO ATTO che l'Ente si è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione delle gare;

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- **CONSIDERATO:**

che si è reso necessario provvedere all'acquisto di un congruo quantitativo di gasolio per autotrazione, quantificato in litri 1.000, da stipare presso la cisterna comunale e da destinare al rifornimento dei seguenti veicoli:

- Minicaricatrice Gehl targa NAAF345;
- Trattoria agricola Landini TL 25 targa AG 432A;
- Macchina operatrice semovente CAMS 865 targa AHK967;
- miniescavatore;

che in caso di urgente necessità, il gasolio potrà essere utilizzato eccezionalmente anche per rifornire gli altri automezzi comunali e per l'impianto di pompaggio a servizio della sorgente Sirienze;

PRESO ATTO;

- che è attiva la convenzione Consip S.p.A. denominata "Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 12 che prevede la fornitura di carburanti da parte del fornitore presso le sedi e/o i distaccamenti delle amministrazioni contraenti, ubicati all'interno delle Regioni di riferimento dei lotti;
- che il Molise è inserito nel lotto n. 6 (Puglia – Molise), fornitore ENI FUEL S.p.A. Viale Giorgio Ribotta, 51 – 00144 ROMA – P. Iva 02701740108.;
- che le amministrazioni potranno richiedere la fornitura di carburanti per autotrazione mediante:

Ordinativo Spot che prevede la fornitura del prodotto richiesto in un'unica consegna da parte del Fornitore, salvo diverso accordo tra le parti;

Ordinativo di durata, che prevede la fornitura del prodotto richiesto in più consegne (almeno una al mese) ed una durata temporale che va da un minimo di tre mesi ad un massimo di dodici mesi;

- che il quantitativo minimo ordinabile in Spot è pari a litri 1000, mentre per l'ordinativo di durata il quantitativo minimo non può essere inferiore a litri 250.000;
- che il fornitore ha l'obbligo di consegnare il prodotto richiesto entro il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura;
- che i prezzi di fatturazione dei prodotti forniti sono legati alle medie settimanali dei prezzi pubblicati sul listino di riferimento "Mercato Interno extra rete";
- che i prezzi di fatturazione sono fissati settimanalmente, in base alle medie settimanali dei prezzi pubblicati sul listino "Mercato Interno Extra-Rete" per ciascuna categoria di carburante;
- DATO ATTO che in data 11/09/2023 è stato emesso, per tramite della portale CONSIP, Acquistinretepa.it, ordine diretto di acquisto di litri 1000 di gasolio per autotrazione n.

7400194, in adesione alla convenzione Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 12;

- ACCERTATO che la fornitura di gasolio è stata effettuata in data 15/09/2023 – documento di accompagnamento DAS n. 23/T6613321FRY01026J2;
- VISTA la fattura elettronica HI 1130292 del 20/09/2023 dell'importo di € 1.469,88, oltre Iva 22% € 323,37, totale € 1.793,25 emessa dal fornitore ENI FUEL S.p.A. Viale Giorgio Ribotta, 51 – 00144 ROMA – P. Iva 02701740108;
- RITENUTO necessario provvedere al pagamento di quanto dovuto per la fornitura di carburante;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 datato 03/01/2020 prot. n. 24/2020 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
- DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all'incarico;
- ATTESTATA l'insussistenza di motivi di conflitto d'interesse in relazione alle disposizioni degli artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016;
 - VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
- VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment);
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- VISTO il Regolamento Comunale per l'Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi;
- VISTO il Vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;
- di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa relativa all'acquisto di litri 1000 di gasolio per autotrazione presso la ditta ENI FUEL S.p.A. Viale Giorgio Ribotta, 51 – 00144 ROMA – P. Iva 02701740108, in adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. denominata “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 12, lotto n. 6, per il prezzo di € 1.793,25 Iva compresa, a saldo della fattura n. HI 1130292 del 20/09/2023;
- di impegnare, a tal fine, la suddetta somma con imputazione alla seguente missione del Bilancio di Previsione 2023, in corso di predisposizione, conto competenza 2023:
 - 05.01.1.103 – cap. n. 1932 ----- € 800,00;
 - 04.02.1.103 – cap. n. 5337----- € 993,25;
- di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di € 1.469,88 a favore del fornitore come sopra individuato, a saldo della fattura n. HI 1130292 del 20/09/2023, a mezzo bonifico bancario presso Banque ENI Rue Guimard 1° - Bruxelles 1040 BE – Codice Iban BE67968147260287;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment), al versamento diretto dell'Iva pari ad € 323,37, alla scadenza prefissata;
- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- di dare atto, altresì, che il responsabile del presente procedimento è Bernardo Cetrone Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa IV – e-mail vigilanzalongano.it P.E.C. comune.longano.it, tel. 0865-57135 – fax 0865-57113;

- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CETRONE BERNARDO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 17-10-2023

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 17-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CETRONE BERNARDO